

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2860

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IORI, MALPEZZI, PICCOLI NARDELLI, AMODDIO, ZAN, IACONO, MORANI, PREZIOSI, BERLINGHIERI, ANTEZZA, MARIASTELLA BIANCHI, FABBRI, ROTTA, BERGONZI, MARCHI, DONATI, BENI, ZAMPA, GADDA, BENAMATI, BAZOLI, ARLOTTI, BARUFFI, INCERTI, SCUVERA, CARLONI, CARLO GALLI, MONACO, CARRESCIA, RAMPI, TIDEI, SGAMBATO, LODOLINI, ROMANINI, PICCIONE, MARTELLI, MARCO DI MAIO, GASPARINI, GARAVINI, DALLAI, GANDOLFI, MAESTRI, LAFORGIA, FREGOLENT, CRIVELLARI, ALBANELLA, PATRIARCA, GIULIANI, SENALDI, CHAOUKI, CAPONE, SBROLLINI, COPPOLA, CIMBRO, CAMPANA, ZANIN, D'INCECCO, QUARTAPELLE PROCOPIO, PORTA, VALERIA VALENTE, CARNEVALI

Disposizioni per l'integrazione scolastica degli alunni immigrati
e per il sostegno dell'educazione interculturale

Presentata il 4 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istruzione scolastica deve essere aperta a tutti i minorenni, cittadini e immigrati, senza distinzione di provenienza geografica, culturale, sociale o linguistica e deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali

e religiosi come previsto dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 10 dicembre 1948.

Da ormai cinquanta anni i minorenni stranieri arrivati in Italia con le loro famiglie sono entrati a far parte della scuola italiana, frequentando le classi cor-

rispondenti alla loro età insieme a bambini e ragazzi di origine italiana.

Conformemente all'aumento del fenomeno immigratorio verso l'Italia, gli alunni con cittadinanza non italiana continuano a crescere e sono oggi 786.630, l'8,8 per cento sul totale degli iscritti nelle scuole italiane, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel 2014 con il rapporto dello stesso MIUR e dell'Istituto per lo studio della multietnicità, relativo all'anno scolastico 2012/2013. Secondo il medesimo rapporto, essi sono distribuiti in ogni ordine e grado di scuola e precisamente 164.589 (20,9 per cento) nella scuola dell'infanzia, 276.129 (35,1 per cento) nella scuola primaria, 170.792 (21,7 per cento) nella scuola secondaria di primo grado e 175.120 (22,3 per cento) nella scuola secondaria di secondo grado (rispettivamente 34.636 nei licei, 67.481 negli istituti tecnici, 67.611 negli istituti professionali e 5.392 negli istituti di istruzione artistica).

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono presenti soprattutto nelle regioni del nord e del centro, concentrati in particolare nelle province di media e piccola dimensione. Quanto alla provenienza, i dati del 2014 pubblicati dal MIUR con il citato rapporto confermano il primato, ormai pluriennale, della prevalenza di alunni rumeni (148.602), seguiti dagli albanesi (104.710) e dai marocchini (98.106). Sono peraltro sempre più numerosi gli alunni stranieri nati in Italia (47,2 per cento, percentuale che sale all'80 per cento nella scuola dell'infanzia e al 60 per cento nella scuola primaria). La presenza di allievi stranieri nelle scuole è, dunque, un fenomeno ormai strutturale, pur nella diversità della loro distribuzione geografica che varia in modo significativo.

Considerato quanto premesso, una reale politica per la realizzazione dell'integrazione non può prescindere dalla necessità di attuare in tutto il sistema scolastico nazionale modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità e dell'intercultura come un arricchimento del sapere.

La società di oggi è una società plurale, multietnica e multiculturale che impone a ogni cittadino il confronto con le diversità e la coabitazione con le differenze. Le istituzioni e la scuola non possono esimersi da questo compito di integrazione e devono invece sostenere l'educazione all'interculturalità su tutti i versanti.

È pertanto necessario affrontare questo cambiamento investendo nella formazione comune dei ragazzi di origine italiana e di origine straniera perché vi possa essere, nei prossimi anni, un ritorno di coesione sociale, di convivenza intorno a valori condivisi, di maturazione civile e democratica, di rispetto delle diversità, di dialogo interreligioso, di pluralismo culturale e, da ultimo, di crescita economica.

Del resto è la Carta costituzionale a indicare la strada dell'integrazione. L'articolo 3 sancisce infatti il diritto all'uguaglianza, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione», e affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», mentre secondo l'articolo 34 «La scuola è aperta a tutti».

Conformemente alla Costituzione anche le leggi che hanno riformato la scuola (leggi 24 settembre 1971, n. 820, 4 agosto 1977, n. 517, e 5 giugno 1990, n. 148) hanno inteso rendere concreto l'approccio inclusivo della scuola italiana, dapprima nei confronti degli alunni disabili e successivamente dei minorenni stranieri, estendendo il tempo-scuola, promuovendo le classi aperte e potenziando la professionalità e la collegialità del corpo docente.

Tuttavia non si può ignorare che gli istituti scolastici e gli insegnanti hanno affrontato senza uno specifico sostegno formativo e normativo questo cambiamento, nonché i molteplici problemi legati alla diversità di lingua e di cultura degli alunni, ricercando l'obiettivo dell'integrazione con una visione interculturale che ha determinato risultati positivi e buone pratiche ma generalmente frammentate e

mai messe a sistema. È quindi necessario e urgente predisporre una legislazione specifica a sostegno della presenza dei minorenni immigrati nelle classi della scuola italiana investendo sull'interculturalità.

Nel percorso per la miglior integrazione degli alunni immigrati appare determinante il contributo apportato dal MIUR con l'emanazione delle nuove « Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri » del 19 febbraio 2014, quale aggiornamento dell'analogo documento emanato con circolare ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006. Fra le numerose tematiche trattate, tale documento pone attenzione al coinvolgimento e alla partecipazione delle famiglie nel processo di integrazione, all'orientamento nella scelta del percorso formativo per gli studenti immigrati e al contrasto dei ritardi scolastici e del conseguente abbandono del percorso di studi.

L'obiettivo di individuare soluzioni per un adeguamento delle politiche di integrazione scolastica alle reali esigenze di una società sempre più multiculturale e in costante trasformazione è stato perseguito anche tramite il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014 che ha istituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli studenti immigrati e per l'interculturalità, con compiti consultivi, propositivi e di monitoraggio sul processo di integrazione scolastica degli alunni stranieri.

L'interculturalità è un valore e una risorsa per le nuove generazioni e deve essere dunque coltivata e favorita, partendo proprio dalle strategie pedagogiche e didattiche di integrazione nell'ambito scolastico.

Spesso, invece, la paura del diverso ha portato ad atteggiamenti di difesa e di rifiuto. È in tale clima che alcune forze politiche avanzano proposte di separazione e differenziazione, istituendo classi « permanenti » solo dopo il superamento di test di ingresso e specifiche prove di valutazione circa la conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni locali da parte dei minorenni immigrati. Tale dop-

pio binario di ingresso nel mondo della scuola produrrebbe una marginalizzazione sempre più difficilmente colmabile con l'aumento dell'età degli studenti e si ripercuoterebbe negativamente sia sulla possibilità di crescita interculturale dei ragazzi italiani sia sulla qualità di apprendimento degli allievi immigrati. Le esperienze nazionali e internazionali e tutte le ricerche linguistiche dimostrano, infatti, che vi è un apprendimento più rapido e qualificato se si vive insieme nello scambio, nella *full immersion* nel contesto linguistico della scuola. È riscontrato che vi è un anticipo di almeno sei mesi nell'apprendimento della lingua per il 60 per cento degli alunni che frequentano le classi comuni rispetto a quelli che sono raggruppati in classi separate. Velocizzare e favorire l'apprendimento della lingua italiana, oltre a essere un elemento fondamentale per l'integrazione, è una condizione imprescindibile per il buon andamento di tutto il percorso di studi e per il completamento dello stesso. L'accoglienza degli alunni immigrati nelle scuole deve essere sostenuta anche attraverso il tentativo di diminuire il ritardo scolastico degli stessi e la ripetizione delle classi. Gli studenti con ritardo scolastico sono infatti scoraggiati al proseguimento degli studi e sono portati a scegliere percorsi più brevi nonché a sviluppare demotivazione e disagio rispetto ai compagni, specie nel periodo adolescenziale, aumentando il rischio di abbandono precoce del corso di studi.

La presente proposta di legge consta di sei articoli e muove dall'ipotesi che la scuola costituisca un ambiente favorevole per l'apprendimento dei minorenni immigrati se li include nelle classi comuni, eterogenee per genere, etnia, lingua e cultura, promuovendo apprendimento, scambio e socializzazione.

Per tale motivo l'articolo 1, ribadendo il principio del pari diritto per tutti i bambini e i ragazzi all'istruzione scolastica, esclude ogni tipo di distinzione fra gli alunni per provenienza geografica, culturale, sociale o linguistica, precisando che la frequenza dei cicli di istruzione avviene

nell'ambito di classi miste per genere, etnia, lingua e religione.

L'articolo 2 riconosce il valore e l'importanza dell'insegnamento scolastico dei principi costituzionali e dei diritti umani, quale imprescindibile base per l'educazione alla cittadinanza e al pluralismo culturale.

L'articolo 3 prevede, nel rispetto dell'autonomia propria degli istituti scolastici, l'adeguamento e il potenziamento dell'attività didattica e formativa al fine di favorire, per gli studenti immigrati, l'apprendimento della lingua e della cultura italiane e dei valori fondamentali della Costituzione. Per sostenere l'interculturalità è in primo luogo necessario rendere obbligatoria un'idonea formazione dei dirigenti scolastici in merito alle problematiche di inserimento degli studenti immigrati, che comprenda l'indicazione di criteri da utilizzare per l'accoglienza e l'integrazione nella formazione delle classi.

Gli istituti scolastici dovranno poi privilegiare piani formativi per gli insegnanti e per tutto il personale della scuola orientati all'integrazione, nonché adottare libri di testo e strumenti didattici volti a favorire l'interculturalità e l'apprendimento della lingua italiana, ad attivare laboratori linguistici e corsi intensivi di insegnamento della lingua italiana anche avvalendosi di mediatori linguistici e a sperimentare l'insegnamento di elementi delle culture straniere. Grande attenzione deve poi essere

attribuita all'orientamento scolastico dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado per sostenere le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti immigrati.

Sulla base dei bisogni locali e di una programmazione territoriale, realizzata anche in costante interazione con associazioni, rappresentanze e organizzazioni di volontariato e del terzo settore, presenti nel territorio, l'articolo 4 prevede la promozione di iniziative rivolte alle famiglie degli studenti per facilitare la partecipazione attiva delle stesse alle attività scolastiche per favorire l'accoglienza e l'interculturalità. In particolare si intendono promuovere l'attività di mediazione culturale realizzabile, a titolo gratuito, dalle famiglie di appartenenza dei minorenni immigrati e l'attivazione di attività interculturali per la conoscenza della lingua e della cultura di origine degli studenti stranieri, nonché di corsi di lingua italiana e di educazione civica per gli adulti, rivolti in particolare alle madri immigrate, a sostegno del loro ruolo educativo.

Con l'articolo 5 si promuove la realizzazione di spazi formativi e didattici multimediali per sostenere a livello nazionale e attraverso ogni strumento mediatico l'educazione interculturale nella programmazione televisiva pubblica e con la rete *internet*.

L'articolo 6 indica, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi).

1. Tutti i bambini e i ragazzi, italiani o immigrati, hanno pari diritto all'istruzione scolastica conformemente ai principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 10 dicembre 1948 e dall'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. L'istruzione scolastica è aperta ai minorenni immigrati senza distinzione di provenienza geografica, culturale, sociale o linguistica. A essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La frequenza dei cicli di istruzione nelle scuole avviene nell'ambito di classi miste per genere, etnia, lingua e religione.

4. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia e nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e con gli enti locali, organizzano le attività didattiche tenendo conto delle disposizioni della presente legge e secondo le esigenze delle famiglie e le peculiarità territoriali, nel rispetto dell'interculturalità.

ART. 2.

(Insegnamento dei principi costituzionali e dei diritti umani fondamentali).

1. La presente legge riconosce il valore dell'insegnamento dei principi costituzionali posti a fondamento della Repubblica e promuove la conoscenza dei diritti umani tutelati dalle fonti del diritto nazionali, dell'Unione europea e internazionali, quali elementi costitutivi dell'istruzione scolastica, essenziali ai fini dell'educazione alla cittadinanza e al pluralismo culturale e per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso.

ART. 3.

(Indicazioni pedagogico-didattiche per l'integrazione scolastica degli alunni immigrati e per l'educazione interculturale).

1. Gli istituti scolastici, nell'esercizio della propria autonomia, adeguano e potenziano l'attività didattica e formativa, tenendo conto della presenza di minorenni immigrati nelle classi, al fine di favorire l'educazione interculturale, la conoscenza e la condivisione dei principi e dei valori fondamentali della Costituzione, l'apprendimento della lingua e della cultura italiane nonché di prevenire ritardi scolastici o abbandoni precoci.

2. Al fine di garantire pari diritto all'istruzione a tutti i minorenni nonché favorire l'interculturalità, è obbligatoria un'idonea formazione dei dirigenti scolastici in merito alle problematiche di inserimento degli studenti immigrati, indicando i criteri da utilizzare per l'accoglienza e per l'integrazione nella formazione delle classi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia:

a) privilegiano l'adozione di piani formativi degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, con l'obiettivo dell'integrazione dei minorenni immigrati e

dell'interculturalità, anche in collaborazione con università, enti e istituti di ricerca e associazioni;

b) adottano libri di testo e strumenti didattici volti a favorire l'interculturalità nonché a facilitare l'apprendimento della lingua italiana;

c) attivano, nei modi idonei alle diverse situazioni, laboratori linguistici e corsi di insegnamento intensivo della lingua italiana per gli studenti immigrati, svolti in orario pomeridiano o inseriti nell'attività scolastica secondo le esigenze e la necessità dei singoli istituti, anche avvalendosi di mediatori culturali e linguistici;

d) sperimentano l'insegnamento di elementi delle culture straniere per valorizzare lo scambio culturale con i Paesi di provenienza degli studenti immigrati.

4. L'ammissione di minorenni immigrati, in corso d'anno scolastico, avviene con i medesimi criteri e modalità previsti per i minorenni cittadini italiani.

5. Nel corso del terzo anno della scuola secondaria di primo grado le attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con modalità idonee a sostenere le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti immigrati.

ART. 4.

(Iniziative per la partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche e interculturali).

1. Gli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia:

a) favoriscono l'attività di mediazione culturale realizzabile, a titolo gratuito, con il contributo delle famiglie dei minorenni immigrati;

b) promuovono iniziative aperte alle famiglie degli studenti italiani e immigrati volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e alla conoscenza delle lingue d'origine degli studenti immigrati, nonché alla

realizzazione di attività interculturali comuni;

c) favoriscono la partecipazione attiva degli studenti immigrati e delle rispettive famiglie alle attività della scuola e della comunità locale, anche attraverso l'attivazione di corsi di lingua italiana, e di educazione civica per gli adulti, rivolti in particolare alle madri immigrate.

2. Le iniziative e le attività di cui al comma 1 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una conseguente programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli immigrati, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore operanti nel territorio in favore dell'integrazione degli stranieri e dell'interculturalità.

ART. 5.

(Formazione tramite i media).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone, avvalendosi della programmazione televisiva pubblica, dei principali *media* e della rete *internet*, appositi spazi formativi e didattici multimediali per promuovere a livello diffuso l'educazione interculturale.

2. Lo Stato incentiva l'alfabetizzazione digitale privilegiando gli strumenti informatici e telematici idonei a favorire, per gli studenti immigrati, l'apprendimento della lingua italiana.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede tramite il Fondo « La buona scuola » di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, nonché mediante le risorse del Programma operativo nazionale 2014-2020 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cofinanziato dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale nonché dallo Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0029240